

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	18
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	19
FINANZE (VI)	»	26
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	30
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	33
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	39
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	40

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (*Esame e rinvio*)

3

SEDE REFERENTE

Venerdì 6 settembre 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 9.25.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

C. 1540 Governo.

(*Esame e rinvio*)

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, comunica che, in base a quanto convenuto dagli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 27 agosto scorso, la prossima settimana, nelle

giornate di martedì 10 e mercoledì 11 settembre, avrà luogo una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del decreto-legge in titolo. L'organizzazione dei successivi lavori delle Commissioni sul decreto-legge sarà stabilita nell'ambito di un'altra riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, che – d'intesa tra i presidenti – sarà convocata per martedì 10, al termine delle audizioni di quella giornata. I lavori saranno in ogni caso organizzati tenendo conto che la Conferenza dei presidenti di gruppo riunitasi ieri ha fissato l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea a venerdì 20 settembre 2013.

Avverte quindi che i presidenti, in qualità di relatori, si sono accordati nel senso di riferire ciascuno sulle parti di prevalente competenza della propria Commissione.

Donatella FERRANTI, *relatore per la II Commissione*, osserva che il provvedimento si compone di 13 articoli. Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia segnala, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9.

Il Capo I del decreto-legge, composto dagli articoli da 1 a 5, è dedicato al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere.

In particolare, l'articolo 1 interviene sul codice penale per novellare la disciplina dei maltrattamenti in famiglia, della violenza sessuale e degli atti persecutori, con tre modalità: introdurre nuove aggravanti; prevedere l'irrevocabilità della querela presentata per *stalking* e il divieto di detenzione di armi in caso di ammonimento del questore per il medesimo reato.

Analiticamente, il comma 1 interviene sul delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi previsto dall'articolo 572 del codice penale.

Il decreto-legge ha esteso l'aggravante prevista dal secondo comma, relativa alla commissione del fatto in danno di minore degli anni quattordici: alla commissione del fatto in danno di minorenni, superando il limite dei 14 anni e prevedendo dunque l'aumento di pena fino a un terzo quando vittima dei maltrattamenti è un minore; alla commissione del fatto in presenza di minorenni. La semplice presenza del minore alla commissione del delitto comporta l'applicazione dell'aggravante.

Il comma 2 interviene sull'articolo 609-ter del codice penale che individua le ipotesi di violenza sessuale aggravata.

Il decreto-legge ha inserito due ulteriori ipotesi aggravate, che comportano l'applicazione della pena della reclusione da 6 a 12 anni. Si tratta della violenza sessuale nei confronti di donna in stato di gravidanza; della violenza sessuale commessa dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona che sia o sia stata legata alla vittima da una relazione affettiva, anche priva del requisito della convivenza.

Il comma 3 novella la disciplina del delitto di atti persecutori, introdotto nel codice penale all'articolo 612-bis dal decreto-legge n. 11 del 2009.

Rispetto all'originario quadro normativo, il decreto-legge interviene su tre diversi aspetti del delitto.

In primo luogo modifica la disciplina delle aggravanti, novellando il secondo

comma dell'articolo 612-bis in modo da prevedere: un aumento di pena quando gli atti persecutori sono commessi dal coniuge – anche separato o divorziato – o da altra persona legata alla vittima da una relazione affettiva (non sono più requisiti necessari per l'applicazione dell'aggravante, la separazione legale o il divorzio). È, inoltre, previsto un aumento di pena quando gli atti persecutori sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

In secondo luogo, il decreto-legge ha modificato la disciplina della querela, intervenendo sul quarto comma dell'articolo 612-bis codice penale, per disporre che, una volta presentata, la querela è irrevocabile.

In terzo luogo, il provvedimento interviene sull'articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, in tema di ammonimento da parte del questore, per disporre che, in sede di ammonimento, l'autorità di pubblica sicurezza debba adottare anche i conseguenti provvedimenti in tema di armi e munizioni; si ricorda che per il testo previgente, invece, il questore aveva ampia discrezionalità potendo valutare l'esigenza di vietare il porto d'armi.

L'articolo 2 prevede una serie di interventi di adeguamento del codice di procedura penale alle esigenze di maggior protezione delle vittime di *stalking* e maltrattamenti in famiglia.

Il comma 1 detta una prima serie di modifiche volte ad ampliare la gamma delle misure coercitive adottabili a tutela della vittime di tali reati.

La lettera a) modifica l'articolo 282-bis codice di procedura penale consentendo – anche ove si proceda per lesioni personali (articolo 582 codice penale) e minacce gravi o aggravate (articolo 612, secondo comma, codice penale) in danno dei prossimi congiunti o del convivente – l'adozione del provvedimento di allontanamento dell'imputato dalla casa familiare anche al di fuori dei limiti di pena previsti (reclusione superiore nel massimo a 3 anni).

La lettera c) modifica l'articolo 380 per permettere – anche per i delitti di mal-

trattamenti in famiglia (articolo 572 codice penale) e di *stalking* (articolo 612-bis codice penale) – l'arresto obbligatorio in flagranza al di fuori dei limiti di pena previsti (reclusione non inferiore nel minimo a 5 e nel massimo a 20 anni).

La lettera *d*) introduce il nuovo articolo 384-bis, che prevede che la polizia giudiziaria possa provvedere, su autorizzazione del PM, all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e al contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il nuovo istituto: può essere applicato nei confronti di chi è colto in flagranza di uno dei reati previsti dall'articolo 282-bis, comma 6; tra questi, la minaccia grave, la lesione personale e lo *stalking* da parte del coniuge (ora, non solo separato o divorziato ma anche in costanza di matrimonio); presuppone la sussistenza di fondati motivi di una possibile reiterazione del reato che metta in pericolo grave ed attuale la vita o l'integrità fisica della persona offesa; rinvia, in quanto applicabile, alla disciplina sull'arresto e il fermo di cui agli artt. 385 e seguenti codice di procedura penale.

Un ulteriore gruppo di disposizioni del codice processuale penale sono modificate dal comma 1 dell'articolo 2 in esame per introdurre obblighi di costante comunicazione a tutela della persona offesa dai reati di *stalking* e maltrattamenti in ambito familiare (lettere *b*, *g* e *h*).

Altre misure processuali di favore sono dettate dal comma 1 dell'articolo 2 in relazione ai procedimenti per maltrattamenti in famiglia.

La lettera *e*) integra il comma 5-bis dell'articolo 398, relativo a provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio; la nuova norma aggiunge i procedimenti per il reato di cui all'articolo 572 codice penale a quelli per cui, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, il giudice – con l'ordinanza di accoglimento della richiesta – se le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno, dispone l'incidente probatorio attraverso modalità particolari.

La lettera *f*) integra il comma 2-ter dell'articolo 406 stabilendo che, anche per le indagini preliminari per maltrattamenti in famiglia, la proroga del termine di durata massima non possa essere concessa più di una volta (il termine massimo è quindi di 2 anni: 18 mesi ordinari più una possibile proroga di 6 mesi); la novella intende così favorire una celere trattazione di tali procedimenti.

La lettera *i*) estende anche al minore vittima di maltrattamenti in famiglia (ovvero alla vittima maggiorenne inferma di mente) le particolari modalità di assunzione della testimonianza previste dall'articolo 4-ter dell'articolo 498; l'esame testimoniale potrà quindi avvenire, su richiesta del minore o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio e di un impianto citofonico. Un comma aggiuntivo 4-quater prevede, inoltre, in relazione ai procedimenti per i reati di cui al comma 4-ter dello stesso articolo 498 (che a seguito del decreto-legge comprende anche i maltrattamenti in famiglia) la possibilità che – su richiesta dell'interessato o del suo difensore – anche l'assunzione della testimonianza di vittime maggiorenni, se particolarmente vulnerabili, avvenga con modalità protette.

Il comma 2 interviene sulle norme di attuazione del codice di procedura penale aggiungendo una lettera *a-bis*) al comma 1 dell'articolo 132-bis che assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche ai reati di maltrattamenti in famiglia, *stalking*, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo.

Il comma 3 integra la formulazione del comma 4-ter dell'articolo 76 del TU spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002) prevedendo l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito delle vittime dei reati di *stalking*, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili.

Il comma 4 infine reca una disposizione transitoria che precisa come la novella all'articolo 380 codice di procedura penale sull'arresto obbligatorio in fla-

granza (per *stalking* e maltrattamenti in famiglia) in deroga ai limiti di pena entra in vigore a partire dalla data di vigenza della legge di conversione del decreto-legge in esame.

L'articolo 3 introduce misure di prevenzione per condotte di violenza domestica.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, l'articolo si inquadra nell'ambito delle iniziative, preannunciate dal Governo, per garantire la completa attuazione della Convenzione di Istanbul e si propone di rafforzare gli strumenti di prevenzione anche operativa delle vessazioni perpetrate nell'ambito del nucleo familiare o di relazioni affettive.

Il comma 1 dell'articolo 3 introduce una misura di prevenzione per condotte di violenza domestica, ispirata allo schema già adottato dal legislatore con riguardo al reato di *stalking* (articolo 8 del dl 11/2009).

Si prevede infatti che, nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, codice penale (lesioni personali punibili a querela della persona offesa), consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.

Quanto alla definizione di «violenza domestica» l'articolo in esame, ispirandosi alla definizione contenuta nella Convenzione di Istanbul, stabilisce che tale forma di violenza è riferibile «a tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica od economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

Il comma 2 prevede l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni del-

l'articolo 8, commi 1 e 2, del dl 11/2009. La clausola di compatibilità richiede quindi all'interprete di individuare quali siano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, sull'ammonimento relativo allo *stalking*, che non contrastano con la nuova disciplina dell'ammonimento per condotte di violenza domestica.

Il medesimo comma stabilisce anche che il questore possa richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.

Il comma 3 prevede che il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento del Ministro dell'interno sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.

L'articolo 7 reca una serie di disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini.

Il comma 1, intervenendo sul comma 1-quinquies dell'articolo 8 della legge 401 del 1989, proroga al 30 giugno 2016 l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Si ricorda che la predetta disciplina non è mai stata inserita a regime nell'ordinamento e, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 187/2010, era efficace fino al 13 giugno 2013.

Il comma 2 dell'articolo 7 interviene sull'articolo 628, terzo comma, del codice penale introducendo nuove aggravanti speciali del delitto di rapina nei casi di cosiddetta minorata difesa.

Ferma restando l'attuale sanzione editale per il reato-base costituisce rapina aggravata punita con la reclusione da 4 anni e 6 mesi a 20 anni e con la multa da 1.032 a 3.098 euro anche il reato commesso in luoghi tali da ostacolare la pubblica e privata difesa e il reato commesso in danno di persona maggiore di 65 anni.

Va rilevato che entrambe le ipotesi sono attualmente riconducibili ad aggra-

vanti comuni previste dall'articolo 61 codice penale (n. 5). Lo scopo dell'intervento in esame, come osserva la relazione al provvedimento, è quello di tipizzare tali aggravanti, la cui specialità ne rende obbligatoria l'applicazione nelle rapine commesse in danno dei soggetti più vulnerabili.

Il comma 3 novella il comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 78/2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) permettendo così di destinare le forze armate impegnate nel controllo del territorio (1.250 unità) anche a compiti diversi da quello di perlustrazione e pattuglia.

Il comma 4 dell'articolo 7 aggiunge un comma all'articolo 682 codice penale relativo al reato di ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.

L'articolo 8 interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale per inasprire la repressione del reato di furto di materiali da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici.

La lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 625 codice penale, relativo alle circostanze che aggravano il delitto di furto, prevedendo la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032 se il furto è commesso «su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica». Quando dunque il furto attenga a beni infrastrutturali di questo tipo non si applica più la pena base dell'articolo 624 codice penale – reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 154 a euro 516 – bensì la pena aggravata.

La lettera *b*) del comma 1 modifica l'articolo 648 codice penale, relativo al delitto di ricettazione.

Il decreto-legge prevede ipotesi aggravate del delitto di ricettazione se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da: fattispecie aggravate del delitto di rapina (articolo 628, terzo comma, codice penale);

fattispecie aggravate del delitto di estorsione (articolo 629, secondo comma, codice penale); fattispecie aggravata del delitto di furto, per l'aver sottratto componenti metalliche o altro materiale ad infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*). In tutti questi casi il giudice potrà applicare un aumento di pena fino ad un terzo della pena base.

Il comma 2 novella l'articolo 380 del codice di procedura penale, relativo all'arresto obbligatorio in flagranza, per coordinarne le previsioni con le modifiche apportate al codice penale dal comma 1. Conseguentemente, tanto per l'ipotesi di furto aggravato di materiali provenienti da infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici (articolo 625, primo comma, lettera 7-*bis*), quanto per le ipotesi di ricettazione aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria potranno procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di delitto.

L'articolo 9 detta una serie di disposizioni volte a contrastare il cosiddetto *furto di identità* (occultamento totale o parziale della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto).

In particolare, il comma 1 novella la fattispecie di frode informatica, prevista dall'articolo 640-*ter* codice penale, introducendovi una aggravante per il fatto commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il decreto-legge non istituisce dunque un'autonoma fattispecie penale relativa al c.d. furto dell'identità digitale, ma prevede che la sostituzione di tale identità possa rappresentare un'aggravante del delitto di frode informatica.

Il comma 2 novella il decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

In particolare, il decreto-legge interviene sull'articolo 24-*bis* del decreto legislativo, relativo a *Delitti informatici e trat-*

tamento illecito di dati, per aggiungere al catalogo dei delitti ivi previsti tre ulteriori tipologie di reati, che determinano l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Si tratta della frode informatica aggravata dalla sostituzione dell'identità digitale; dell'indebita utilizzazione di carte di credito (articolo 55, comma 9, del decreto legislativo n. 231/2007); dei delitti previsti dal Codice della privacy.

Conclusa la disamina delle disposizioni del decreto-legge che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, con riferimento a questi ultimi ritiene necessario consegnare sin d'ora ai colleghi alcuni spunti di riflessione, che potranno essere valutati e approfonditi nel corso dell'esame del provvedimento, che propone un insieme di strumenti di prevenzione e repressione della violenza di genere soprattutto nella sua ambientazione domestica. Un decreto senz'altro opportuno, ma anche, a suo avviso, migliorabile in alcune sue parti.

Ricorda che il decreto-legge incide su una materia molto delicata, che deve tenere conto della normativa internazionale e, in particolare, della direttiva 2012/29/UE relativa alle « norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato » e della Convenzione di Istanbul sulla « prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica », di recente ratificata anche dall'Italia (legge n. 77 del 27 giugno 2013). La Convenzione non è ancora in vigore, non essendo stata ratificata da un numero sufficiente di Stati, tuttavia la sua funzione di indirizzo è innegabile ed il decreto legge in esame ne costituisce in qualche modo una forma di adeguamento anticipato.

Il decreto ha sicuramente un approccio culturale che sembra avvicinarsi a quello degli altri Paesi europei riguardo alla violenza domestica, anche se appare ancora troppo concentrato sulla considerazione del fenomeno come problema di sicurezza pubblica, mentre occorrerebbe, a suo avviso, lavorare maggiormente al fine di realizzare un'attività coordinata tra forze

di polizia, magistrati inquirenti e giudicanti e servizi di aiuto e supporto alle vittime.

Entrando nel dettaglio, quanto alle modifiche introdotte sul piano del diritto sostanziale, ritiene significativa l'emersione della rilevanza della « relazione affettiva » a prescindere dalla convivenza o dal vincolo matrimoniale attuale o progressivo.

In sostanza, la relazione affettiva asurge a dato rilevante per l'applicazione di aggravanti (articolo 609-ter, comma 5-quarter, codice penale) o di misure di prevenzione (ammonimento) e, dunque, l'ordinamento si muove verso la considerazione della relazione interpersonale affettivamente connotata come base fattuale che ha in sé la potenzialità di favorire la disinibizione verso azioni violente.

Ritiene che tale valorizzazione della « relazione » come base fattuale per la risposta preventiva e repressiva fosse ineludibile e non rinviabile.

Segnala, inoltre, l'introduzione dell'aggravante per il reato di atti persecutori commesso dal coniuge, a prescindere dal fatto che lo stesso sia legalmente separato o divorziato. Tale intervento estende l'area di applicabilità del reato previsto dall'articolo 612-bis anche a condotte persecutorie poste in essere da un coniuge non legalmente separato o divorziato.

Rilevante appare anche la modifica dell'aggravante dell'articolo 572 codice penale nella parte in cui dà rilievo alla violenza « assistita ». Si tratta di una modifica che allinea la lettera della fattispecie alla più avanzata giurisprudenza della Corte di legittimità e che valorizza il disvalore di una condotta che, diretta nei confronti del componente adulto della famiglia, viene consapevolmente posta in essere in presenza dei minori e dà attuazione alla specifica indicazione contenuta nell'articolo 46 lettera D) della Convenzione di Istanbul.

Segnala che analoga aggravante non è stata prevista con riguardo al reato di atti persecutori, che presenta natura abituale al pari del reato di cui all'articolo 572 e la cui consumazione può comportare spesso

l'obbligo per i minori ad assistere a comportamenti pericolosi per il loro corretto sviluppo psicologico.

Quanto all'irrevocabilità della querela proposta in relazione al reato di atti persecutori, osserva che questa dovrebbe, da un lato, scoraggiare querele strumentali (magari finalizzate alla accelerazione di contenziosi di fronte alle giurisdizioni civili e minorili) e, dall'altro, recidere, opportunamente, ogni forma di dipendenza del procedimento dalla volontà della vittima. Si registra, infatti, con frequenza che la persona offesa, una volta uscita dalla fase acuta di oppressione che la spinge alla denuncia, attivi meccanismi di giustificazione e rimetta la querela. Non è raro, inoltre, che la querela venga rimessa proprio sulla base della coercizione dell'accusato, nel frattempo in stato di custodia cautelare. Queste considerazioni, unitamente alla natura di « reato-sentinella » del delitto di atti persecutori, devono indurre ad evitare di collegare il procedimento alla volontà dell'offeso, come peraltro ribadito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, proprio con riferimento alla violenza di genere, ha invitato a « sganciare » la procedibilità dalla volontà della vittima al fine di garantire la « stabilità » della querela.

Il provvedimento in esame introduce anche diverse modifiche procedurali, già diffusamente illustrate.

Intende, tuttavia, soffermarsi nuovamente su alcune di esse e, in primo luogo, sulla misura dell'allontanamento dalla casa familiare, ritenendo particolarmente significativa l'introduzione della possibilità di applicarla al di sotto dei limiti edittali previsti dall'articolo 280 codice di procedura penale (come modificato dal cosiddetto decreto « svuota-carceri ») anche per il reato di lesioni. Le lesioni, infatti, sono anch'esse un reato-sentinella delle crisi relazionali e la possibilità di applicare la misura in questione segnala l'intenzione, condivisibile, del legislatore di introdurre la possibilità di agire in cautela anche in relazione a fatti indicativi di decadimento del rapporto che non abbiano la caratteristica dell'abitualità.

Quanto agli obblighi di costante comunicazione a tutela della persona offesa dai reati di *stalking* e maltrattamenti in ambito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, l'intervento normativo appare forse eccessivamente limitato, poiché prevede l'introduzione di obblighi di comunicazione in relazione solo ad alcune misure cautelari e solo alle vicende procedurali di alcuni reati. Non si ravvisa, di contro, nessun tentativo di un più ampio riconoscimento del diritto dell'offeso alla comunicazione dei dati procedurali rilevanti per i suoi interessi, in coerenza con le indicazioni della Direttiva 2012/29/UE recante « norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato ».

Con specifico riferimento al nuovo obbligo di notifica, a pena di inammissibilità, della richiesta di revoca delle misure previste dagli artt. 282-*bis* e 282-*ter* codice di procedura penale, esprime talune perplessità sul fatto che nessun obbligo analogo sia previsto per la richiesta di modifica di misure cautelari più gravi applicate, magari, proprio in relazione ad allarmanti fatti di « violenza domestica ». Ritiene, inoltre, che si dovrebbe approfondire se sia effettivamente opportuna l'introduzione di un requisito di ammissibilità, connesso ad una notifica in una materia delicata come quella della gestione delle misure cautelari e, in ogni caso, la sua compatibilità con i tempi dell'incidente cautelare.

Innovativa, ma non priva di criticità, appare l'introduzione della misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (nuovo articolo 384-*bis*).

Si tratta di una misura facoltativa, a disposizione della P.G., condizionata all'autorizzazione del pubblico ministero, alla esistenza di uno stato di flagranza per i reati indicati dall'articolo 282-*bis*, comma 6, codice di procedura penale, ed alla valutazione di un pericolo di reiterazione che si configuri (anche) come dannoso per la vita e l'integrità fisica di una specifica persona offesa.

La norma potrebbe forse essere meglio coordinata con quella che prevede che in caso di flagranza dei delitti previsti dagli artt. 572 e 612-*bis* codice penale si debba procedere all'arresto obbligatorio. È comunque ragionevole prevedere che la nuova misura possa trovare applicazione essenzialmente nei casi di denuncia per il reato di lesioni, consumato, per lo più (anche se di tale dato di contesto non si fa cenno), all'interno dell'abitazione.

Quanto agli interventi in materia di prova dichiarativa della vittima vulnerabile, valuta con favore l'allineamento dell'articolo 398, comma 5-*bis*, all'articolo 392, comma 1-*bis*, codice di procedura penale, che rende finalmente possibile disporre modalità protette quando si procede all'incidente probatorio anche per il reato di maltrattamenti in famiglia, senza ricorrere a complesse interpretazioni conformi alla normativa sovranazionale.

Parzialmente in linea con le richieste provenienti dalla normativa sovranazionale appare anche l'intervento di riforma dell'articolo 498 codice di procedura penale, che consente il ricorso a modalità protette nel caso in cui, per alcuni reati, si proceda all'esame dibattimentale della persona offesa maggiorenne che presenti particolari caratteristiche di vulnerabilità. I limiti dell'intervento sembrerebbero, tuttavia, ravvisabili nella carenza di indicazioni circa i parametri per la valutazione della vulnerabilità (si fa solo un generico riferimento al tipo di reato per cui si procede) e nella limitazione della tutela alle persone offese dei reati indicati dal comma 4-*ter* dell'articolo 498 codice di procedura penale. In realtà, come la prassi insegna, può essere particolarmente vulnerabile anche un soggetto offeso da altri reati: si pensi ai testimoni prossimi congiunti della vittima di un omicidio consumato in ambiente mafioso, alla vittima di una estorsione, o più semplicemente, alla vittima anziana di una violenta rapina in abitazione; o, ancora, alle vittime dello sfruttamento della prostituzione.

Rileva, inoltre, la mancanza di interventi di adeguamento alla normativa sovranazionale in materia di documenta-

zione degli atti e di imposizione dell'obbligo della videoregistrazione, misura essenziale per garantire la correttezza della formazione (e della successiva valutazione) della prova dichiarativa, in particolare quando vengono raccolte le dichiarazioni di testimoni con caratteristiche di vulnerabilità.

Rileva, inoltre, come l'intervento sulle misure di prevenzione preveda un'inedita valorizzazione delle lesioni semplici commesse nell'ambito della violenza domestica, ovvero all'interno di relazioni su base affettiva anche indipendentemente dalla coabitazione attuale o pregressa. Le misure consistono nell'ammonimento e, eventualmente, nella sospensione della patente. Due gli aspetti di rilievo: da un lato, la valorizzazione del delitto di lesione (semplice) come reato-sentinella di una crisi relazionale che può precipitare in più gravi reati contro la persona e, dall'altro, la garanzia dell'anonimato a chi segnala la violenza.

La garanzia dell'anonimato concessa a chi segnala il fatto evidentemente è finalizzata a favorire l'emersione di focolai di violenza domestica occulti. Tuttavia, nel corso del dibattito è opportuno che le Commissioni tengano conto dei pericoli di strumentalizzazione connessi all'introduzione di una simile disciplina. D'altra parte, l'assunzione di responsabilità che consegue alla segnalazione non anonima dovrebbe essere un carico sopportabile in un paese civile.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda preliminarmente che, in base all'articolo 77 della Costituzione, il Governo dovrebbe adottare provvedimenti provvisori con forza di legge solo « in casi di straordinari di necessità e urgenza » e, in base alla legge n. 400 del 1988, il contenuto dei decreti dovrebbe essere omogeneo. Osserva che tali caratteristiche non si rinvenivano pienamente nel decreto in esame ed auspica che in futuro il Governo sia più aderente agli obblighi costituzionali e di legge.

Passando quindi all'illustrazione degli articoli del decreto di più stretta competenza della Commissione affari costituzionali, ricorda che l'articolo 4 novella il testo unico in materia di immigrazione introducendovi un nuovo articolo 18-*bis* che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime straniere di atti di violenza in ambito domestico. La finalità del permesso di soggiorno è consentire alla vittima straniera di sottrarsi alla violenza. In particolare, la nuova disposizione – che ricalca il contenuto dell'articolo 18 del testo unico, relativo al soggiorno per motivi di protezione sociale – prevede il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero in presenza dei determinati presupposti. Devono essere riscontrate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali per uno di una serie di reati elencati o nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. Deve anche emergere che il tentativo di sottrarsi alla violenza ovvero la collaborazione alle indagini preliminari o al procedimento penale espongono l'incolumità della persona offesa straniera ad un concreto ed attuale pericolo. Le disposizioni sul permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica si applicano anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.

L'articolo 5 – in attuazione degli impegni presi con la recente ratifica della Convenzione di Istanbul (legge n. 77 del 2013) ed in sinergia con le politiche dell'Unione Europea – prevede da parte del Ministro delegato per le pari opportunità l'adozione di un Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che deve perseguire le finalità di prevenzione del fenomeno della violenza sulle donne mediante una pluralità di azioni in diversi ambiti: dalle campagne di pubblica informazione e sensibilizzazione al potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza e protezione delle vittime di violenza di genere e di stalking,

dalla formazione specializzata degli operatori alla collaborazione tra istituzioni.

L'articolo 6, comma 1, autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili e su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2007-2013, al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale (PON) «Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013». In particolare il PON Sicurezza per lo sviluppo interessa le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La disposizione mira a garantire continuità nel flusso di pagamenti del predetto Programma operativo nazionale (PON), assicurando che i soggetti attuatori dei progetti ricevano tempestivamente le somme loro spettanti sulla base dello stato di attuazione dei progetti stessi, come disposto dall'autorità di gestione del Programma.

L'articolo 6, commi 2 e 3, prevede che per il 2013 non si applichi la riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia prevista dall'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2010, in base al quale nel triennio 2011-2013 le risorse per il trattamento accessorio del personale anche dirigenziale delle citate amministrazioni subiscono una riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La relazione illustrativa motiva tale deroga con la necessità di far fronte alle esigenze di funzionalità dei comparti interessati, i quali impiegano in misura maggiore rispetto al passato il personale in servizio a causa delle cessazioni dal servizio di personale che non è pienamente reintegrato in applicazione del parziale blocco del *turn over*.

Restano ferme per le stesse Forze le altre disposizioni che limitano fino al 2014 la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 6, comma 4, interviene in materia di indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali, sostituendo l'attuale limite massimo giornaliero fissato per legge con la piena libertà di contrattazione delle parti in sede convenzionale. Attualmente, infatti, le società concessionarie di autostrade sono impegnate per convenzione a corrispondere a titolo di indennità alcune somme fisse al personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali.

L'articolo 6, comma 5, assegna al Ministero dell'interno e al Fondo nazionale di protezione civile le risorse già stanziati dal decreto-legge n. 95 del 2012 per gli interventi connessi all'emergenza umanitaria legata all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. La relazione illustrativa chiarisce che la norma serve in quanto per disporre tale assegnazione non è più possibile utilizzare le ordinanze di protezione civile, come previsto dal citato decreto-legge n. 95 del 2012, perché l'emergenza è stata dichiarata conclusa.

L'articolo 10, commi 1 e 2, novellano l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, in materia di protezione civile, già recentemente modificato con il decreto-legge n. 59 del 2012. L'articolo 5 in questione prevede norme concernenti lo stato di emergenza e il potere di ordinanza ad esso connesso. In particolare, a seguito delle recenti modifiche, la norma prevede che la deliberazione dello stato di emergenza spetti al Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio o, se delegati, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Quanto al potere di adottare ordinanze di protezione civile in deroga, nel 2012 la competenza ad attribuire tale potere è stata attribuita al Consiglio dei ministri ed è stata prevista una tipizzazione delle misure che possono essere previste dalle ordinanze. Con le novelle del 2012 è stata prevista anche una durata massima dello stato di emergenza, pari a novanta giorni, prorogabile o rinnovabile

di regola una sola volta – previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri – di ulteriori sessanta giorni.

Il decreto in esame modifica nuovamente l'articolo 5 citato prevedendo che la delibera che dichiara lo stato di emergenza per le fattispecie da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225) deve provvedere anche ad una prima individuazione delle risorse finanziarie necessarie agli interventi da effettuare, autorizzando la spesa nell'ambito dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate agli interventi attuabili in via ordinaria. Se tali risorse si rivelano insufficienti in corso di intervento, possono essere oggetto di ulteriori deliberazioni in base a relazione motivata presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il decreto in esame allunga inoltre la durata massima dello stato di emergenza, portandola a centottanta giorni, prorogabili di altri centottanta.

Viene poi introdotta una differente tipizzazione delle misure che possono essere previste dalle ordinanze di protezione civile in deroga adottate nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari.

Infine è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile il Fondo per le emergenze nazionali, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di interventi necessari nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari (cioè quelli di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225).

L'articolo 10, comma 3, novella l'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, emanato in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni in base alla delega contenuta nella legge 190 del 2012, cosiddetta anticorruzione. In sostanza il decreto-legge in esame attri-

buisce ai commissari delegati per la protezione civile le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

L'articolo 10, comma 4, sopprime il nucleo interforze a disposizione del Dipartimento della protezione civile previsto dal decreto-legge n. 245 del 2005 sull'emergenza rifiuti in Campania.

L'articolo 11 reca disposizioni che riguardano per diversi profili il Corpo nazionale dei vigili del fuoco: da un lato si prevedono risorse finanziarie per garantire la funzionalità del Corpo al verificarsi di emergenze di protezione civile e, dall'altro, interventi in materia di sicurezza sul lavoro per il comparto.

In particolare viene istituito uno specifico fondo emergenze per le anticipazioni delle immediate e indifferibili esigenze delle spese derivanti dalle attività di soccorso pubblico prestate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle situazioni oggetto di dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi della già ricordata legge n. 225 del 1992 sulla protezione civile. In particolare, è previsto l'utilizzo del Fondo per il pagamento delle somme necessarie per il trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo stesso impegnato nelle menzionate emergenze di protezione civile. La dotazione del Fondo — che per il 2013 è pari a 15 milioni di euro — a decorrere dall'anno 2014 sarà determinata annualmente con la legge di bilancio. Lo stanziamento sul 2013 è garantito a valere su una parte delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010. Per ripristinare le risorse anticipate, si prevede che le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute per emergenze restano acquisite all'erario in misura corrispondente.

Quanto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, il decreto in esame introduce alcune novelle al decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare, l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del

2008 prevede l'adozione di un decreto interministeriale per la definizione delle regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità speciali con cui le Forze di polizia e le Forze armate partecipano al SINP relativamente alle attività operative e addestrative. Il decreto in esame include anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella speciale disciplina riservata in materia alle Forze di polizia e alle Forze armate. Ciò in ragione delle specificità e peculiarità del medesimo Corpo nazionale che, in materia, sono del tutto analoghe a quelle di tali forze.

Inoltre, il decreto prevede che il Corpo possa effettuare in proprio sia le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro oggetto di verifica di cui il Corpo nazionale dispone a titolo di proprietà o di comodato d'uso, sia le attività di formazione e di abilitazione del proprio personale all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, che comprendono quelle per il soccorso pubblico.

L'articolo 12, con i commi 1 e 2, dispone la salvezza, rispettivamente, dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari nonché degli atti da questi posti in essere adottati — gli uni e gli altri — in base al comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 220/2013). L'articolo prevedeva il commissariamento sino al 31 marzo 2013 degli organi provinciali che venivano a scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto stesso o da rinnovare entro il 31 dicembre 2012.

Come noto la sentenza citata ha dichiarato l'illegittimità costituzionale non solo del comma 20 dell'articolo 23, ma anche dei commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-bis dello stesso articolo nonché degli articoli 17 e 18 del decreto-legge n. 95 del 2012.

In particolare, l'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva circoscritto le funzioni provinciali di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle

materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale e aveva limitato gli organi di governo della Provincia al Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia, e previsto la loro elezione di secondo grado, rinviando la determinazione delle modalità di elezione di tali organi a legge dello Stato da adottare entro il 31 dicembre 2013. Per le altre funzioni era stato previsto il trasferimento ai comuni salve esigenze di carattere unitario che ne rendano necessaria l'acquisizione alle regioni.

Il decreto-legge n. 95 del 2012 aveva disposto, con l'articolo 17, un generale riordino territoriale delle province all'esito di un procedimento da condividere con le comunità locali e una ridefinizione delle loro funzioni, con conferimento di ulteriori funzioni oltre a quelle di coordinamento stabilite dal decreto-legge n. 201 del 2011. Il riordino delle province era strettamente collegato all'istituzione delle città metropolitane, prevista dall'articolo 18 del medesimo provvedimento, che avrebbe dovuto comportare la contestuale soppressione delle province nel relativo territorio.

Nella scorsa legislatura era stato emanato anche un terzo decreto-legge, il n. 188 del 2012, decaduto per mancanza di conversione nel termine, che provvedeva al riordino delle province delle regioni a statuto ordinario sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 che ne aveva individuato i requisiti minimi: popolazione di almeno 350 mila abitanti e superficie territoriale non inferiore ai 2.500 chilometri quadrati. Il testo disponeva anche in materia di istituzione e di organi di città metropolitane.

La sentenza n. 220 del 2013 fonda la pronuncia di illegittimità sulla considerazione che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'articolo 77 della Costituzione come «atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza», non è «utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate».

I commi 3 e 4 dell'articolo in esame incidono sulla disposizione contenuta nella legge di stabilità per il 2013 (l'articolo 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012) che aveva congelato fino al 31 dicembre 2013 l'assetto dato all'ordinamento provinciale dai decreti-legge n. 201 del 2011 e n. 95 del 2012.

La disposizione citata ha previsto la sospensione, fino al 31 dicembre 2013, del trasferimento ai Comuni delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, nonché del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali all'esercizio delle funzioni stesse; la sospensione fino al 31 dicembre 2013 dell'applicazione delle disposizioni in materia di città metropolitane; la proroga al 31 dicembre 2013 del termine entro il quale sono stabilite, con legge dello Stato, le modalità di elezione dei componenti del Consiglio provinciale con previsione di gestioni commissariali fino alla stessa data; l'attribuzione di carattere transitorio all'assegnazione delle funzioni di area vasta alle province, effettuata in via definitiva dal comma 10 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il differimento degli effetti delle modifiche ordinamentali predisposte era preordinato al fine di consentire la riforma organica delle modalità di elezione della rappresentanza locale e di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge n. 95 del 2012, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato.

Il decreto in esame dispone l'ulteriore efficacia di tale disposizione rendendola applicabile oltre il termine del 31 dicembre 2013 e fino al 30 giugno 2014 per le gestioni commissariali già in essere e dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno dello stesso anno per le gestioni che dovranno essere disposte per le province che cesseranno per scadenza naturale o per cessazione anticipata.

Il Governo motiva, nella relazione illustrativa, l'opportunità di conferire nuova legittimazione alle gestioni commissariali in corso, dopo la sentenza della Corte

costituzionale, e di prostrarla fino al 30 giugno 2014 facendo riferimento alla « ragionevole possibilità che il percorso riformatore venga a compiersi successivamente al 31 dicembre 2013, termine ultimo attualmente indicato dalla legge per la conclusione delle gestioni commissariali provinciali ».

In merito a tale percorso di riforma, si ricorda che il Governo ha presentato alla Camera un disegno di legge costituzionale (C. 1543) che prevede la soppressione delle province e un disegno di legge ordinaria (C. 1542) che reca disposizioni in materia di Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni.

Il comma 5 dell'articolo 12 sospende l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge

n. 95 del 2012, che prevedono la riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno. Le riduzioni previste dalla norma richiamata si applicheranno dopo il 30 giugno 2014. La *ratio* della sospensione è quella di collegare i provvedimenti relativi alle dotazioni organiche dell'Amministrazione civile dell'interno a quelli di tipo ordinamentale di riordino delle province, come già stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 e dell'articolo 1, comma 115, della legge di stabilità per il 2013.

Il comma 6 dispone l'invarianza finanziaria di quanto previsto dall'articolo 12.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e VI (Finanze)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Venerdì 6 settembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.45 alle 15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. Emendamenti C. 1359 cost. Governo, approvato dal Senato	17

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Venerdì 6 settembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.10 alle 10.15.

COMITATO DEI NOVE

Venerdì 6 settembre 2013.

**Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme
costituzionali ed elettorali.
Emendamenti C. 1359 cost. Governo, approvato dal
Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 10.15 alle
10.25.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Venerdì 6 settembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.10 alle 10.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. C. 1359 cost. Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
SEDE REFERENTE:	
Relazione al Parlamento 2013, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009. Doc. LVII-bis, n. 2 (<i>Esame e rinvio</i>)	20
ERRATA CORRIGE	25

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 6 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

La seduta comincia alle 10.15.

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali.

C. 1359 cost. Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD) *relatore*, fa presente che il provvedimento concernente l'istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali si compone di 9 articoli e che il testo pre-

vede, in particolare, che il Comitato – composto da venti senatori e da venti deputati, nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere – esamini i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, nonché, in materia elettorale, i conseguenti progetti di legge ordinaria concernenti i sistemi di elezione delle due Camere. Ricorda che l'articolo 7 prevede, inoltre, che il Comitato cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge o delle leggi costituzionali e di quelle ordinarie approvate ai sensi della legge costituzionale in esame, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 8 prevede che le spese per il funzionamento del Comitato siano poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta sul testo

all'esame dell'Assemblea. Segnala, altresì, che l'Assemblea, in data 5 settembre 2013, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti e che le proposte emendative in esso contenute non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Pertanto, anche sulle predette proposte emendative, propone di esprimere nulla osta.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento e sulle relative proposte emendative.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) fa presente che il suo gruppo non condivide le modalità attraverso le quali la maggioranza intende procedere alle riforme costituzionali e pertanto annuncia l'astensione del gruppo medesimo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.30

SEDE REFERENTE

Venerdì 6 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

La seduta comincia alle 14.15.

**Relazione al Parlamento 2013, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009.
Doc. LVII-bis, n. 2.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Relazione in esame è presentata dal Governo in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10-bis, comma 6 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). Fa presente che, ai sensi di tale norma, infatti, il Governo – ferma restando la presentazione entro il 20 settembre di ogni anno della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza – qualora per finalità analoghe a quelle previste per la Nota, ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica tali da rendere necessari interventi correttivi, è tenuto a trasmettere una relazione al Parlamento, recante le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché l'indicazione degli interventi correttivi che si intendono adottare. Segnala che la Relazione, trasmessa alle Camere il 3 settembre 2013, è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 28 agosto, contestualmente all'approvazione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che, nel recare nuove misure in materia di riordino della tassazione degli immobili, di sostegno alle politiche abitative ed al lavoro, costituisce provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, secondo quanto precisato dalla Relazione medesima. Rileva che il Documento opera un primo esame della situazione macroeconomica e di finanza pubblica, in attesa della imminente presentazione della Nota di aggiornamento al DEF, ed illustra gli impatti sull'economia e sulla finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nel decreto-legge. In merito alle tendenze dell'economia italiana, sottolinea come la Relazione, pur rilevando i primi segnali di una progressiva stabilizzazione del ciclo economico, evidenzia un peggioramento delle stime di crescita per l'anno in corso rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile 2013, in considerazione dell'an-

damento recessivo dell'economia italiana nella prima parte dell'anno. Segnala, in particolare, che la variazione acquisita del PIL per il 2013 – ossia la variazione annuale del PIL, nell'ipotesi che esso, nella seconda parte dell'anno, si stabilizzi sui valori registrati nel secondo trimestre – evidenzia una decrescita pari all'1,7 per cento, valore peggiore di quanto previsto nel DEF, in cui si stimava una contrazione dell'1,3 per cento per l'intero anno. Osserva come il Governo rilevi che all'andamento del PIL nei primi tre mesi dell'anno ha contribuito il leggero calo delle esportazioni in termini reali, legato ad una temporanea moderazione della domanda mondiale e la prosecuzione della debolezza del settore delle costruzioni. Gli investimenti in macchinari e attrezzature e i consumi privati hanno tuttavia registrato un'attenuazione del fenomeno recessivo. Segnala come, a causa di tali fattori, il Governo stimi ulteriormente al ribasso la previsione di crescita per il 2013, pur rilevando che il prodotto interno lordo dovrebbe stabilizzarsi a partire dal terzo trimestre dell'anno, sulla base degli ultimi dati disponibili relativi al livello della produzione industriale, agli ordinativi e agli indicatori di fiducia. In particolare, gli indicatori di fiducia delle famiglie e l'andamento delle vendite al dettaglio prefigurano un miglioramento della domanda interna. Per ciò che concerne l'anno 2014, osserva che la relazione evidenzia inoltre come vadano rafforzandosi le attese di un ritorno alla crescita nel quarto trimestre con una più decisa inversione di tendenza della congiuntura economica e conferma quindi – pur senza esporre indicazioni numeriche, atteso il rinvio alla Nota di aggiornamento – prospettive favorevoli per il 2014. Rileva che, per quanto concerne il biennio 2013-2014, i dati previsionali esposti dagli istituti di ricerca nazionali stimano una diminuzione del Pil per l'anno in corso pari a circa 1,8 – 1,9 punti rispetto all'anno precedente, con un ritorno in territorio positivo nel 2014, con una crescita che dovrebbe posizionarsi tra lo 0,7 e lo 0,8 per cento. Con riferimento alle previsioni di crescita del-

l'economia italiana per gli anni 2013-2015, ricorda che il Consiglio dell'Unione europea, nel parere del 29 maggio 2013, espresso sul programma di stabilità dell'Italia (COM(2013)362 final), ha rilevato come lo scenario macroeconomico alla base delle proiezioni di bilancio presentate dal Governo italiano nel DEF 2013, mentre risultava allineato alle previsioni sul PIL della Commissione europea relativamente all'esercizio in corso, risultasse ottimistico per il 2014. Lo scenario macroeconomico veniva considerato plausibile dal 2015 in poi, ferma restando la piena attuazione delle riforme strutturali adottate. Segnala inoltre come, nel corso dell'estate, gli organismi internazionali abbiano provveduto ad aggiornare le stime di crescita, oltre che per l'Italia, anche per i principali paesi avanzati, relativamente all'anno 2013 e 2014. In particolare, una revisione delle stime è stata operata dal Fondo monetario internazionale, nel *World Economic Outlook Update* del 9 luglio 2013, ipotizzando per il 2013 una decrescita per l'Italia pari all'1,8 per cento, peggiore quindi rispetto a quanto previsto dal medesimo Istituto ad aprile scorso, allorché si indicava una contrazione dell'1,5 per cento. Per il 2014, prospettando una lenta ripresa dell'attività economica per i Paesi europei, il Fondo monetario internazionale rivede in positivo le previsioni di crescita per l'Italia, indicando un incremento dello 0,7 per cento rispetto allo 0,5 di aprile e allineandosi così alle previsioni elaborate dalla Commissione europea a maggio scorso per il nostro Paese. Rileva come l'OCSE, nel recente *Interim Economic Assessment* del 3 settembre 2013, mantiene ferme per l'Italia le stime elaborate per l'anno in corso a giugno 2013, con una previsione di decrescita pari all'1,8 per cento. Fa presente che la Relazione reca inoltre un'analisi degli effetti sul prodotto interno lordo dell'aumento dell'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti da parte della Pubblica amministrazione disposto dal decreto-legge n. 102 del 2013 e di alcune misure a sostegno del settore immobiliare. Segnala come non siano invece quantificati gli effetti sulla crescita della cancel-

lazione della prima rata IMU, che dovrebbe influenzare positivamente il reddito disponibile delle famiglie e consentire, già nel 2013, una ripresa dei consumi. Rileva che, per quanto riguarda il pagamento dei debiti per ulteriori 7,2 miliardi nel 2013 rispetto all'ipotesi a legislazione vigente di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, con un'erogazione di 20 miliardi in ciascuno degli anni 2013 e 2014, la Relazione ne quantifica l'impatto macroeconomico. In termini di crescita del PIL, i pagamenti aggiuntivi determineranno un effetto positivo pari allo 0,1 per cento nell'anno in corso e allo 0,2 per cento nel 2014, mentre sostanzialmente nulla sarebbe la variazione aggiuntiva nel 2015. L'effetto di miglioramento è principalmente riconducibile ad una ripresa degli investimenti favoriti dalle maggiori disponibilità liquide. Fa presente, come già emerso in occasione dell'esame del decreto-legge n. 35 del 2013 e ribadito dalla Relazione, che gli effetti positivi derivanti dall'iniezione di liquidità sono strettamente collegati, da un lato, all'ammontare complessivo della stessa, dall'altro, ai tempi di erogazione: affinché la misura si riveli incisiva è necessario che essi siano « sufficientemente rapidi ». Segnala in proposito che, al momento, risultano erogate poco più di un terzo delle risorse stanziare per l'esercizio in corso. Osserva come ulteriori benefici sul quadro macroeconomico dovrebbero derivare, secondo la Relazione, dall'insieme delle misure a sostegno del settore immobiliare contenute in alcuni provvedimenti adottati negli ultimi mesi, quali l'efficientamento energetico nell'edilizia, le agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio e il Piano casa per famiglie disagiate. Rileva che l'insieme di tali misure determinerebbe un aumento del PIL dello 0,1 per cento nel 2013 per effetto principalmente di maggiori investimenti e che trascurabile sarebbe invece l'effetto negli anni successivi in mancanza di una conferma delle misure medesime. Rileva che, pur rinviando alla Nota di aggiornamento per la presentazione dei nuovi quadri macroeconomico e di finanza pubblica, la Relazione sottoli-

nea come le stime elaborate sulla base delle attuali (e ancora provvisorie) previsioni di crescita dell'economia evidenziano un peggioramento di circa 0,7 punti percentuali nel rapporto programmatico tra indebitamento e PIL nel biennio 2014-2015 rispetto ai valori indicati nel DEF, rispettivamente pari all'1,8 e all'1,5 per cento. Restano, invece, confermati gli obiettivi relativi al 2013, con un livello di indebitamento netto pari al 2,9 per cento del PIL e al biennio 2016-2017, con valori rispettivamente pari ad un indebitamento dello 0,9 e un avanzo pari allo 0,4 per cento del PIL. Al riguardo rileva, innanzitutto, come la tenuta del saldo obiettivo nel 2013 sia fortemente legata all'andamento dell'economia nella seconda parte dell'anno e al pieno manifestarsi, quindi, degli effetti positivi attesi dall'iniezione di liquidità di cui ai decreto-legge n. 35 e 102 del 2013. Con riferimento al biennio 2014-2015, fa presente che non è chiaro il profilo temporale del peggioramento del saldo nei due anni: se cioè esso è atteso manifestarsi pienamente fin dal prossimo esercizio. Anche in questo caso, per il 2014 l'aumento del deficit di 0,7 punti rispetto all'1,8 per cento indicato dal DEF consentirebbe comunque all'indebitamento nominale di restare al di sotto della soglia del 3 per cento prevista dal Trattato. Rileva che, per il 2015, si determinerebbe un aumento del deficit tendenziale da 1,7 a 2,4 per cento e di quello programmatico da 1,5 a 2,2 per cento: i valori a legislazione vigente scontano, come precisato dal DEF il reperimento delle risorse necessarie alla copertura del venir meno dell'attuale regime di tassazione sugli immobili, rispetto a cui il Governo ribadisce il proprio impegno.

Non ritiene chiaro, infine, se il peggioramento atteso sia interamente attribuibile al ciclo economico – con un effetto numeratore conseguente al minor gettito e all'aumento delle spese relative agli ammortizzatori sociali e un effetto denominatore dovuto alla contrazione del PIL – o se sia riconducibile in parte alla minore efficacia di alcune misure di contenimento della spesa o di aumento di entrate, con-

tribuendo così al peggioramento del saldo strutturale – al netto cioè degli effetti del ciclo e delle misure *una tantum* – rispetto al quale in sede europea è stato assunto l'impegno del pareggio a partire dal 2014. Su tali questioni ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo. Rileva comunque come la revisione nei saldi indicata nella Relazione avvicina le stime del Governo a quelle dei principali organismi europei e internazionali e Centri di ricerca: queste risultano sostanzialmente allineate per quanto riguarda il 2013, mentre indicano un deficit nominale più elevato a quello a suo tempo indicato nel DEF per quanto riguarda il 2014. Nota che sulla revisione delle stime dell'indebitamento netto non incidono le misure recate dal decreto-legge n. 102 del 2013 che, secondo la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al provvedimento, risultano più che compensate; esse comportano infatti un miglioramento del deficit per circa 10,6 milioni nel 2013, 98 milioni nel 2014, 264 milioni nel 2015 e 64 milioni nel 2016. Rileva che l'aumento dell'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti delle Amministrazioni locali, pari a 7,2 miliardi nel 2013, determina, tuttavia, un aumento di pari importo del saldo netto da finanziare, il cui limite massimo è aumentato di 8 miliardi rispetto a quello fissato dalla legge di stabilità per il 2013 come modificata dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2013. Segnala come aumentino parimenti il fabbisogno di cassa del settore statale e lo stock di debito pubblico: il decreto-legge n. 102 del 2013, all'articolo 15, comma 1, autorizza infatti l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 8 miliardi per tale esercizio e, conseguentemente, è rideterminato in aumento il livello massimo del ricorso al mercato. Rileva che la misura non comporta, invece, effetti sull'indebitamento netto in quanto i pagamenti sono a fronte non di nuove spese, ma di impegni già assunti in passato dalla Pubblica amministrazione e già scontati nei tendenziali. I maggiori oneri connessi agli interessi passivi, pari a 190 milioni nel 2014, a 248

milioni nel 2015 e a 257 milioni nel 2016, trovano invece copertura nell'ambito del provvedimento. Fa presente che, dal lato degli impieghi, reca la dettagliata indicazione delle misure comportanti oneri quali: il rifinanziamento della cassa integrazione guadagni; il sostegno dei lavoratori «esodati»; agevolazioni a favore delle categorie disagiate per l'accesso alla prima casa e sostegno al mercato immobiliare; risorse per 140 milioni nel biennio 2014-2015 per gli oneri del mutuo e della locazione dell'abitazione; la cancellazione per il 2013 della prima rata dell'imposta municipale sugli immobili (IMU); altre misure in materia di IMU, ribadendo che in merito gli impegni politici necessari a completare il ridisegno della tassazione immobiliare saranno oggetto di successivi provvedimenti. Dal lato delle coperture finanziarie si prevedono, tra le altre: maggiori entrate IVA connesse al pagamento dei debiti commerciali; la definizione di contenziosi nel settore dei giochi; l'acquisizione al bilancio di una quota delle entrate relative alla tariffa elettrica; tagli di spesa per circa 1 miliardo nel 2013 in termini di saldo netto da finanziare, di cui 300 relativi ai Ministeri; la riduzione del limite massimo di spesa per premi assicurativi ai fini IRPEF. Segnala come sia prevista, infine una clausola di salvaguardia relativamente al gettito atteso dall'IVA e dalla definizione dei contenziosi. Evidenzia che, qualora dal monitoraggio emerga un gettito inferiore a quello necessario a garantire la copertura del provvedimento in esame, entro il mese di novembre 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRPEF e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti per l'anno 2013. Nel ribadire che sulle previsioni recate dalla relazione non incidono, come evidenziato dalla relazione stessa, le misure

recate dal decreto-legge n. 102 del 2013, sottolinea come gli oneri e le relative coperture finanziarie saranno oggetto di un'attenta e puntuale verifica nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del predetto decreto-legge. Ritiene utile a questo punto svolgere talune considerazioni conclusive sulla natura stessa del documento al nostro esame. Preliminarmente ricorda come, a differenza del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento, che costituiscono gli ordinari documenti di programmazione economico-finanziaria, la Relazione al Parlamento costituisca uno strumento di natura non ordinaria attivabile in determinate circostanze previste dall'articolo 10-bis della legge di contabilità. Evidenzia che già in altri due casi il Governo ha presentato il documento previsto dal sopra citato articolo 10-bis della legge di contabilità. Rileva che la prima Relazione è stata presentata dal Governo Monti in data 4 dicembre 2011, e preannunciava – tenuto conto degli andamenti tendenziali di finanza pubblica – la necessità di una manovra correttiva per il triennio 2012-2014 finalizzata a mantenere gli impegni assunti in sede europea per il conseguimento del pareggio di bilancio entro il 2013; la manovra è stata poi operata con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Fa presente che la seconda di tali Relazioni è stata trasmessa dal medesimo Esecutivo in data 21-25 marzo 2013, ed esaminata dalla Commissione speciale per l'esame di atti del Governo costituita all'inizio della legislatura. Il documento ha presentato un aggiornamento delle stime di crescita per l'anno in corso e per l'anno successivo rispetto alle previsioni formulate nella Nota di Aggiornamento del DEF del settembre 2012 e ha esposto le ragioni per le quali occorre procedere ad uno specifico intervento di sostegno all'economia, individuato nello sblocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni verso i propri fornitori; intervento poi effettuato con il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, provvedendo ad aggiornare i saldi di finanza pubblica. Sottolinea, tut-

tavia, che l'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009, come previsto dalla medesima disposizione, deve essere limitato a casi del tutto eccezionali. Rileva che, proprio alla luce di tale eccezionalità e anche in considerazione delle rilevanti conseguenze che ne discendono sul piano della copertura finanziaria dei provvedimenti e delle proposte emendative recanti nuovi o maggiori oneri, la modifica legislativa dei saldi di finanza pubblica, adottata in coerenza con i nuovi obiettivi programmatici, al di fuori della sessione di bilancio, a suo avviso, dovrebbe essere soggetta a vincoli procedurali ben definiti che potrebbero essere stabiliti anche con un'opportuna integrazione della vigente disciplina contabile. In particolare, segnala che si potrebbe prevedere espressamente che la modifica dei saldi in corso d'anno debba essere sottoposta allo stesso procedimento previsto per la definizione dei saldi stessi, vale a dire previa deliberazione di un atto di indirizzo parlamentare che faccia propri i nuovi obiettivi programmatici definiti dal Governo, e debba essere ancorata a precisi vincoli quantitativi da definire *ex ante* anche in valori assoluti nel corso della sessione di bilancio, nell'ipotesi in cui tale modifica sia funzionale alla creazione di nuovi spazi finanziari da utilizzare a copertura. Al riguardo ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA fa presente che a breve sarà presentata in Parlamento la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza che potrà tener conto degli ultimi dati ISTAT aggiornati che saranno comunicati il prossimo 10 settembre. Rileva, pertanto, che molte delle questioni sollevate dal relatore potranno compiutamente essere approfondite e chiarite in quella sede. Con riferimento al peggioramento dell'indebitamento netto nel biennio 2014-2015, precisa che lo stesso è pari allo 0,7 per cento per ciascuno dei due anni ed è stato determinato non dalla scarsa efficacia delle misure di contenimento della spesa o

di aumento delle entrate contenute nelle manovre di finanza pubblica, ma dalla riduzione del prodotto interno lordo. Nel ricordare come il Governo, data l'eccezionalità della situazione economico-finanziaria, abbia inteso dare un segno anticiclico ai più recenti interventi di politica economica, concorda, infine, con la necessità, sottolineata dal relatore, di avviare una riflessione per definire più puntualmente le procedure per la revisione dei saldi di finanza pubblica in corso d'anno.

Francesco BOCCIA *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 72 dell'8 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 34, quarta riga, dopo la parola: « VII, » aggiungere la seguente: « X, »;

a pagina 34, prima colonna, ottava riga, le parole: « le Commissioni IX e X non hanno espresso parere » sono sostituite dalle seguenti: « la IX Commissione non ha espresso parere ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali.

Audizione della professoressa Carlotta De Franceschi, Presidente di *Action Institute* (Svolgimento e conclusione) 26

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione 27

7-00060 Gutgeld e altri: Meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché misure in materia di prezzi delle polizze (*Discussione e rinvio*) 27

Sui lavori della Commissione 29

INDAGINE CONOSCITIVA

Venerdì 6 settembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali.

Audizione della professoressa Carlotta De Franceschi, Presidente di *Action Institute*.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce l'audizione.

Carlotta DE FRANCESCHI, *Presidente di Action Institute*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Itzhak Yoram GUTGELD (PD), Marco CAUSI (PD), Daniele PESCO (M5S), Giovanni PAGLIA (SEL), Sebastiano BARBANTI (M5S) e Alessandro PAGANO (PdL), ai quali risponde Carlotta DE FRANCESCHI, *Presidente di Action Institute*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia la professoressa De Franceschi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Venerdì 6 settembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.35.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica che la deputata Marta Leonori non fa più parte della Commissione, in quanto cessata dal mandato parlamentare.

7-00060 Gutgeld e altri: Meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché misure in materia di prezzi delle polizze.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) illustra la propria risoluzione, la quale è stata sottoscritta da molti gruppi, sia di maggioranza sia di opposizione, ricordando in primo luogo come essa si inserisca nel quadro della procedura per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica che, in attuazione degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il codice delle assicurazioni private, definisce, nell'ambito della disciplina dell'assicurazione per la responsabilità civile per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, parametri unici su tutto il territorio nazionale per la quantificazione dei risarcimenti per le menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra dieci e cento punti di invalidità, nonché del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità.

Al riguardo sottolinea come l'emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica comporterebbe il superamento delle tabelle risarcitorie elaborate dall'Osservatorio della giustizia civile del

Tribunale di Milano, le quali contemplano una liquidazione unitaria e che vengono applicate, da tempo e spontaneamente, su tutto il territorio nazionale, essendo considerate un efficace punto di riferimento per una equa valutazione monetaria del danno subito. Infatti, di recente, la Corte di Cassazione, ha definito le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano come le più congrue, sia per il metodo di calcolo sia per quanto riguarda i valori risarcitori, individuando in esse il parametro di riferimento per il risarcimento alla persona da applicarsi uniformemente sull'intero territorio nazionale.

In tale contesto evidenzia come la Camera dei deputati, nella seduta del 25 giugno 2013, abbia approvato alcune mozioni ed una risoluzione su tale tematica, con le quali si è impegnato il Governo, sostanzialmente, a valutare con attenzione la problematica nel suo complesso prima di emanare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente le tabelle per la quantificazione del risarcimento di tali danni, evitando lesioni dei diritti dei danneggiati, prendendo a riferimento le tabelle elaborate in materia dal tribunale di Milano, favorendo una riduzione dei premi assicurativi, nonché prevedendo che il predetto decreto del Presidente della Repubblica sia adottato solo successivamente ad un esame della materia da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Rileva quindi come l'atto di indirizzo costituisca lo strumento attraverso il quale il Parlamento, nella sede propria per competenza materiale, costituita dalla Commissione Finanze, intende formulare alcuni indirizzi con cui orientare meglio l'attività regolamentare del Governo su queste complesse tematiche, definendo un punto di equilibrio soddisfacente tra le esigenze sussistenti in materia.

Per quanto riguarda lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, la risoluzione impegna il Governo a tenere conto dei seguenti indirizzi: 1) rendere chiare le motivazioni che fanno emergere alcuni scostamenti fra le nuove tabelle recate

dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica e quelle del Tribunale di Milano; 2) coniugare l'obiettivo di ridurre complessivamente i costi gravanti sul sistema assicurativo e sulla collettività, con l'esigenza imprescindibile di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a vedersi pienamente riconosciuto un esaustivo risarcimento per il danno biologico subito; 3) prevedere che le nuove tabelle siano omogenee rispetto agli orientamenti in materia adottati negli altri Paesi europei più avanzati, anche al fine di ridurre l'anomala sproporzione tra l'ammontare dei costi sopportati in Italia per le lesioni da incidentalità e quelli che si registrano nel resto dell'Europa; 4) fare in modo che tutte le eventuali riduzioni di costo derivanti dalla revisione del meccanismo risarcitorio si ripercuotano in maniera piena e nel minor tempo possibile sui livelli dei premi assicurativi dell'assicurazione responsabilità civile auto, al fine di contribuire ad una riduzione dei prezzi delle polizze; 5) valutare attentamente i rilievi espressi sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica al Consiglio di Stato, richiamati in premessa, apportando le necessarie correzioni ed integrazioni al testo.

Per quanto riguarda gli altri aspetti che contribuiscono alla determinazione dei prezzi elevati delle assicurazioni responsabilità civile auto in Italia, la risoluzione impegna il Governo a intervenire, mediante apposite iniziative, tenendo conto dei seguenti indirizzi: 1) integrare le tabelle sulle macrolesioni con le tabelle per il danno da morte del congiunto, al fine di garantire un giusto risarcimento non solo alle vittime che subiscono gravi *handicap* psicofisici, ma anche ai familiari delle vittime della strada, contemperando tali legittime aspettative con la necessità di certezza normativa e di adeguamento alle *best practice* europee; 2) valutare l'opportunità di incentivare il risarcimento in forma specifica, da parte di carrozzerie convenzionate o eventualmente anche non convenzionate, riconoscendo al danneggiato che rifiuta la riparazione diretta del veicolo un risarcimento per equivalente,

gravato da franchigia o comunque non superiore al costo che l'assicurato avrebbe affrontato se la riparazione fosse stata eseguita nelle carrozzerie convenzionate, in modo tale da abbassare drasticamente il costo medio dei sinistri e da creare i presupposti per una riduzione generalizzata delle tariffe dell'assicurazione responsabilità civile auto; 3) ridurre i termini massimi di denuncia del sinistro alle compagnie di assicurazione, attualmente basati sul termine prescrizione di 24 mesi stabilito dall'articolo 2952 del codice civile, portandoli al massimo a 3 mesi, salvi i casi di gravi danni alla persona che giustifichino un periodo più lungo per la denuncia; 4) prevedere efficaci misure per aumentare la trasparenza sui prezzi praticati dalle imprese di assicurazione, cercando, da un lato, di allineare le rilevazioni in materia dell'ANIA, dell'ISTAT e dell'IVASS (che spesso forniscono ai consumatori dati disomogenei, non permettendo un reale confronto sull'andamento delle tariffe) e, dall'altro, di potenziare gli strumenti di confronto tariffario e gli obblighi di trasparenza da parte delle imprese; 5) procedere con la massima urgenza all'organizzazione della struttura antifrode presso l'IVASS prevista dall'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, basata sull'utilizzo di un archivio informatico integrato connesso con numerosissime banche dati ed in stretto contatto con le imprese e con gli organi inquirenti; 6) adottare altre misure utili a favorire la riduzione delle tariffe delle assicurazioni responsabilità civile auto.

Sottolinea quindi come l'atto di indirizzo affronti in termini concreti il problema, di particolare interesse per il Paese, relativo al costo delle polizze assicurative per la responsabilità civile auto, che in Italia risulta doppio rispetto ad altri Paesi europei ed ammonta complessivamente a circa 1,5 punti percentuali di PIL, intervenendo su alcune delle cause alla base di tale fenomeno, segnatamente per quanto riguarda le frodi assicurative, l'eccessiva ampiezza dei termini di denuncia dei sinistri ed i rapporti con i riparatori degli autoveicoli danneggiati.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, adot-

tato come base, delle proposte di legge C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, già fissato alle ore 10 del 10 settembre, è posticipato alle ore 10 del 12 settembre 2013.

La seduta termina alle 14.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68 Realacci ed abb. (*Seguito dell'esame e rinvio*) 30

RISOLUZIONI:

7-00073 Zaratti: Sull'istituzione di una Commissione tecnico-scientifica presso il Ministero dell'ambiente per valutare i rischi ambientali connessi all'attività di esplorazione per gli idrocarburi attraverso la tecnica di fratturazione idraulica o *fracking* (*Seguito della discussione e rinvio*) 32

SEDE REFERENTE

Venerdì 6 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

C. 68 Realacci ed abb.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 6 agosto.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che nelle sedute precedenti è stata avviata la discussione generale sulle proposte in titolo in attesa di procedere allo svolgimento delle audizioni informali, in ordine alle quali invita i gruppi a far pervenire agli uffici i nominativi dei soggetti da audire.

Paolo ALLI (PdL) ritiene che dalla lettura del testo delle proposte di legge in esame emerge l'esigenza di approfondire alcuni temi di particolare rilievo, da quello relativo a una più articolata disciplina e distinzione delle attività di ricerca poste in capo all'ISPRA e alle agenzie regionali rispetto a quelle più specificamente riferibili allo svolgimento dei compiti di controllo e di monitoraggio ambientale, a quelli relativi al riconoscimento o meno del ruolo di ufficiali di polizia giudiziaria ai funzionari delle agenzie ambientali ovvero alla configurazione di un più chiaro rapporto tra autorità politica territoriale e i vertici delle corrispondenti agenzie ambientali. In tal senso, pur apprezzando l'impianto complessivo e le finalità perseguite dalle proposte di legge in esame, preannuncia la presentazione di un'ulteriore proposta di legge a firma dei deputati del gruppo PdL che ritiene opportuno esaminare congiuntamente alla proposte di legge in titolo.

Alessandro BRATTI (PD) ritiene che le osservazioni e i temi sollevati dal collega Alli siano senza alcun dubbio meritevoli

della massima attenzione. Fa, peraltro, presente, anche sulla base dell'esperienza e del lavoro istruttorio svolto nella passata legislatura, che quelle che ad una prima lettura possono apparire lacune o imprecisioni nel testo delle proposte di legge in esame costituiscono in effetti un punto di equilibrio che certamente è migliorabile, ma che è frutto di un'approfondita analisi (condotta nel dialogo e nel confronto con i rappresentanti dell'ISPRA e delle agenzie regionali) della articolata o non omogenea situazione attualmente esistente, anche sul piano normativo, nelle diverse aree del Paese. Nel soffermarsi, quindi, in particolare, sui temi relativi allo svolgimento delle attività di ricerca da parte delle agenzie ambientali e sull'attribuzione di compiti e funzioni di polizia giudiziaria ai funzionari di tali organismi, segnala l'opportunità che la Commissione proceda in tempi rapidi allo svolgimento del programmato ciclo di audizioni, anche al fine di verificare la possibilità di addivenire alla predisposizione di un testo normativo condiviso in tempi congrui.

Paolo GRIMOLDI (LNA) si associa alla richiesta del collega Bratti di procedere al più presto allo svolgimento del previsto ciclo di audizioni, anche al fine di scongiurare il rischio di un indefinito allungamento dei tempi necessari per la predisposizione di un testo normativo da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Samuele SEGONI (M5S) ritiene che le proposte di legge in esame necessitino di alcune integrazioni e modifiche per le quali annuncia la presentazione di specifiche proposte emendative. Al riguardo, segnala, in via esemplificativa, l'esigenza di affrontare in modo più organico la questione relativa alla definizione e strutturazione di un servizio geologico nazionale cui affidare, fra l'altro, il compito di completare e di aggiornare con continuità e completezza la carta geologica nazionale ed il connesso inventario dei fenomeni franosi, dai quali dipende in misura significativa la messa in campo di efficaci politiche di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio.

Luigi DALLAI (PD) pur apprezzando la rilevanza dei temi posti in evidenza dal collega Alli, a partire da quello relativo alla necessità di disciplinare in modo chiaro e di distinguere, anche sul piano normativo, le attività di ricerca da quelle più propriamente riferibili ai compiti di controllo e di monitoraggio ambientale, segnala l'esigenza di procedere celermente allo svolgimento delle previste audizioni, anche al fine di verificare la possibilità di addivenire, nel dialogo con i soggetti interessati e i rappresentanti del sistema delle agenzie ambientali, alla predisposizione di un unico testo normativo condiviso fra tutti i gruppi presenti in Commissione.

Filiberto ZARATTI (SEL), *relatore*, ringrazia i colleghi intervenuti per il rilievo dei temi trattati e la pertinenza delle osservazioni e delle questioni poste in evidenza. Rileva, peraltro, come il dibattito abbia confermato l'esigenza prioritaria di procedere in tempi rapidi, pur nella necessità di approfondire adeguatamente tutte le problematiche, alla definizione di un testo normativo condiviso che, a vent'anni dall'approvazione della prima legge istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, porti finalmente all'istituzione di un vero e proprio sistema nazionale delle agenzie ambientali, il quale appare sempre più necessario per bilanciare ed equilibrare i numerosi interventi normativi che in questi anni sono stati diretti a razionalizzare e a semplificare le procedure e i controlli ambientali.

Auspica, pertanto, che dopo lo svolgimento del previsto ciclo di audizioni, sia possibile in tempi rapidi addivenire, se del caso istituendo un apposito Comitato ristretto, alla predisposizione di un testo condiviso da sottoporre il prima possibile all'esame dell'Assemblea.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), pur comprendendo le ragioni che sono alla base dell'intervento del relatore, invita i colleghi della Commissione a tenere nella dovuta considerazione l'esigenza di un adeguato approfondimento di tutti i temi e le questioni emerse dal dibattito, senza far

prevalere, come troppo spesso fa il Governo, il fattore tempo e la necessità di una rapida conclusione dei lavori parlamentari.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nel prendere atto del rilievo dei temi affrontati nel dibattito, sottolinea la comune esigenza rappresentata dai colleghi intervenuti di procedere celermente allo svolgimento del previsto ciclo di audizioni. Al riguardo, ribadisce, quindi, la necessità che i rappresentanti dei gruppi forniscano al più presto l'indicazione dei soggetti da audire, al fine di consentire all'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di procedere alla definizione del relativo calendario di audizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Venerdì 6 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00073 Zaratti: Sull'istituzione di una Commissione tecnico-scientifica presso il Ministero dell'ambiente per valutare i rischi ambientali connessi all'attività di esplorazione per gli idrocarburi attraverso la tecnica di fratturazione idraulica o *fracking*.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 7 agosto.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 agosto scorso è stata illustrata la risoluzione in titolo ed è stata avviata la discussione. Fa, quindi, presente che, considerata l'assenza del rappresentante del Governo, la Commissione non potrà procedere – a norma di regolamento – al prosieguo della discussione dell'atto di indirizzo.

La Commissione prende atto.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Doc. XXII, n. 5 Mongiello, Doc. XXII, n. 6 Martella, Doc. XXII, n. 7 Bergamini e Doc. XXII, n. 11 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	33
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal relatore adottato come testo base</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

SEDE REFERENTE

Venerdì 6 settembre 2013. — Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**.

La seduta comincia alle 13.40.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Doc. XXII, n. 5 Mongiello, Doc. XXII, n. 6 Martella, Doc. XXII, n. 7 Bergamini e Doc. XXII, n. 11 Pini.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 agosto 2013.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra il testo unificato elaborato sulla base delle proposte in titolo. Sottolineato che le proposte n. 5, n. 7 e n. 11 presentano contenuti molto simili, mentre la proposta n. 6 è più focalizzata sulla verifica delle azioni di contrasto alla contraffazione, osserva che all'articolo 1, comma 1, è stato

inserita la materia della pirateria elettronica e digitale specificando, al comma 2, lettera c), che essa consiste nel commercio e diffusione di supporti informatici o *files* illegali, in violazione dei relativi diritti di proprietà intellettuale. Rileva altresì che la lettera l) del comma 2, recante la verifica dei risultati raggiunti nelle attività di prevenzione, di controllo e sanzionatoria svolte dagli enti preposti al contrasto del fenomeno recepisce un punto della proposta n. 6, mentre alla lettera p) del medesimo comma è stato richiamato il tema dell'italian sounding nella prospettiva della tutela della reputazione e dell'indicazione commerciale del prodotto italiano. Sottolinea infine che, per quanto riguarda l'organizzazione interna della Commissione di inchiesta, è stata riproposta una configurazione analoga a quella della Commissione istituita nella passata legislatura, mentre per le spese di funzionamento saranno stanziati 50 mila euro annui a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Filippo GALLINELLA (M5S) comunica di aver presentato la proposta Doc. XXII, n. 14, che prevede la costituzione di una

Commissione di inchiesta nel settore agroalimentare fortemente interessato, tra l'altro, dal fenomeno dell'*italian sounding* richiamato dal relatore Senaldi. Nella consapevolezza che si tratta di un aspetto specifico del più generale ambito del fenomeno della contraffazione delle merci, auspica che l'istituenda Commissione di inchiesta possa approfondire anche questo aspetto assai rilevante per l'economia italiana.

Mattia FANTINATI (M5S), ricordato preliminarmente che il proprio gruppo ha manifestato nelle precedenti sedute notevoli perplessità sull'opportunità di ricostituire nella XVII legislatura la Commissione di inchiesta sulla contraffazione, prende atto tuttavia della volontà della maggioranza di procedere in questo senso e assicura che il M5S fornirà un contributo costruttivo al lavoro della Commissione. Auspica quindi che si possano chiaramente delineare i settori di indagine della Commissione anche al fine di evitare duplicazioni del lavoro svolto nella passata legislatura.

Raffaello VIGNALI (PdL) chiede se i poteri e i limiti definiti all'articolo 3 del testo unificato siano coerenti con quelli previsti per una Commissione di inchiesta monocamerale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, assicura che questo aspetto è stato adeguatamente approfondito e che il contenuto dell'articolo 3 è assolutamente rispettoso delle prerogative previste per una Commissione di inchiesta monocamerale e precisa altresì che la materia agroalimentare è di competenza della Commissione Agricoltura.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che il testo unificato presentato dal relatore è il risultato del confronto svoltosi in Commissione in cui i deputati dei diversi gruppi hanno più volte sottolineato la

necessità che la nuova Commissione assuma come punto di partenza per i suoi lavori le conclusioni raggiunte dalla Commissione istituita nella precedente legislatura.

Filippo GALLINELLA (M5S) ricorda che la precedente Commissione di inchiesta ha approvato una relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare.

Catia POLIDORI (PdL), ricorda che la Commissione istituita nella XVI legislatura, di cui era componente, non aveva specificato nel dettaglio i settori di indagine dal momento che il concetto di contraffazione si applica alla generalità dei prodotti e delle merci, da quelli alimentari a quelli informatici. Riterrebbe pertanto opportuno non definire nel testo istitutivo della Commissione specificazioni che potrebbero limitarne l'attività.

Mattia FANTINATI (M5S) rileva l'opportunità di distinguere gli ambiti di attività della nuova Commissione prevedendo tra questi il settore agroalimentare.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva l'adozione del testo unificato presentato dal relatore quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà definito in sede di ufficio di Presidenza e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Venerdì 6 settembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.35.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Doc. XXII, n. 5 Mongiello, Doc. XXII, n. 6 Martella, Doc. XXII, n. 7 Bergamini e Doc. XXII, n. 11 Pini.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE
ADOTTATO COME TESTO BASE**

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale, nonché della pirateria elettronica e digitale, di seguito denominata « Commissione », con l'obiettivo di approfondire e raccogliere dati aggiornati e dettagliati sul fenomeno della contraffazione, di verificare le ricadute e le potenzialità effettive del Piano strategico nazionale anticontraffazione e di assistere e sostenere l'attività legislativa sul tema della contraffazione e della tutela del *made in Italy*.

2. Ai fini della presente deliberazione si intendono:

a) per « merci contraffatte »: le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato;

b) per « merci usurpative »: le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale;

c) per « pirateria elettronica e digitale »: il commercio e la diffusione di

supporti informatici o *files* illegali, in violazione dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

3. La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci, con particolare riferimento alla tutela del *made in Italy*. La Commissione ha altresì il compito di valutare l'entità delle risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale, le buone prassi e la normativa applicate in altri Paesi membri dell'Unione europea e la congruità dell'interazione tra le norme vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quelle in materia di promozione dell'invenzione.

4. La Commissione, in particolare, raccoglie dati sulle diverse realtà territoriali e

dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno, specialmente per quanto riguarda:

a) le merci contraffatte e usurpative vendute sul territorio nazionale, suddivise per settori produttivi;

b) le merci contraffatte e usurpative che transitano sul territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi;

c) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza;

d) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori dalle zone di loro pertinenza;

e) la produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa o confusiva l'aspetto;

f) la diffusione delle merci contraffatte e usurpative attraverso il commercio elettronico;

g) le risorse effettivamente impegnate per rafforzare il sistema di contrasto, a partire da quello doganale;

h) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da parte della società civile, le eventuali responsabilità degli enti preposti, l'impegno nel contrastare il fenomeno relativo alla produzione di merci contraffatte e usurpative nel territorio nazionale e, infine, l'impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravità del fenomeno stesso;

i) le eventuali connessioni con la criminalità organizzata;

l) la verifica dei risultati raggiunti nelle attività di prevenzione, di controllo e sanzionatoria svolte dagli enti preposti al contrasto del fenomeno;

m) le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, la corretta applicazione della normativa di riferimento e l'eventuale esigenza di un adeguamento della stessa, anche relativamente all'indicazione del Paese di origine dei prodotti;

n) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in rapporto alle possibilità di accesso ai diritti di proprietà industriale, nonché alla difesa e tutela degli stessi diritti;

o) la qualità dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza di brevetti inutilizzati o di brevetti rilasciati senza il prescritto esame del loro contenuto inventivo;

p) le questioni relative al fenomeno dell'italian sounding nella prospettiva della tutela della reputazione e dell'indicazione commerciale — *Made in Italy* — e delle altre denominazioni che legano le produzioni di qualità all'origine italiana.

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento.

4. La Commissione è istituita per la durata della XVII legislatura.

5. La Commissione ogni dodici mesi, e comunque al termine dei lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

ART. 5.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti dei settori economici interessati, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera

dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Venerdì 6 settembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.05 alle 10.50.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. Emendamenti C. 1359 cost. Governo, approvato dal Senato	17
--	----

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. C. 1359 cost. Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	19
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

SEDE REFERENTE:

Relazione al Parlamento 2013, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009. Doc. LVII-bis, n. 2 (<i>Esame e rinvio</i>)	20
--	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	25
-----------------------------	----

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali.

Audizione della professoressa Carlotta De Franceschi, Presidente di <i>Action Institute</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	26
--	----

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	27
---	----

7-00060 Gutgeld e altri: Meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché misure in materia di prezzi delle polizze (<i>Discussione e rinvio</i>)	27
Sui lavori della Commissione	29

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68 Realacci ed abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
--	----

RISOLUZIONI:

7-00073 Zaratti: Sull'istituzione di una Commissione tecnico-scientifica presso il Ministero dell'ambiente per valutare i rischi ambientali connessi all'attività di esplorazione per gli idrocarburi attraverso la tecnica di fratturazione idraulica o <i>fracking</i> (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	32
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Doc. XXII, n. 5 Mongiello, Doc. XXII, n. 6 Martella, Doc. XXII, n. 7 Bergamini e Doc. XXII, n. 11 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i> – <i>Adozione del testo base</i>)	33
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal relatore adottato come testo base</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
---	----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



17SMC0000760